



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 104/17/CONS

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA [omissis] S.R.L. NEI CONFRONTI DI A2A SMART CITY S.P.A. ED UNARETI S.P.A. PER ASSERTITA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 33 DEL 15 FEBBRAIO 2016 IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, EQUITÀ E RAGIONEVOLEZZA IN TEMA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE UTILIZZABILI PER LA POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 27 febbraio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante “*Modifiche e integrazioni del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS “, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 68/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante: “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) – mercato 4*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati NN. 3a e 3b della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e N. 1 della Raccomandazione n. 2007/879/CE)*”;

VISTA la nota pervenuta alla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, (di seguito “Direzione”), in data 26 ottobre 2016, con la quale la società [omissis] S.r.l. (di seguito [omissis]), ha presentato istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso la Società A2A Smart City S.p.A. e nei confronti della Società Unareti S.p.A. (di seguito A2A e Unareti) ai sensi degli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016, dell’art. 23 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e del *Regolamento* in relazione all’obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture fisiche utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica;

VISTA la nota dell’8 novembre 2016, recante protocollo n. 58496, con cui la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 9 del *Decreto*, l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della succitata controversia;

VISTA la nota del 1° dicembre 2016, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 62233, con la quale A2A ed Unareti hanno inviato le proprie controdeduzioni all’istanza di [omissis];

VISTI i verbali di udienza del 21 novembre 2016 e 7 dicembre 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

1	Il procedimento.....	3
2	Il fatto	5
3	Le argomentazioni delle parti	6
3.1	La posizione di [omissis]	7
3.2	La posizione di A2A e di Unareti	8
4	Gli esiti del sopralluogo del 12 dicembre 2016 per verifica disponibilità dell’infrastruttura	10
5	La proposta transattiva definitiva di Unareti/A2A	11
5.1	I contenuti della proposta transattiva di Unareti/A2A del 2 gennaio come integrata con nota del 25 gennaio 2017	11
5.2	Il rigetto di [omissis] della proposta di Unareti/A2A del 2 gennaio	12
6	Valutazione istruttoria	13



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6.1	Richiami normativi	13
6.2	Valutazione della condotta e della proposta transattiva di A2A/Unareti.....	15
7	Conclusioni.....	20

1 Il procedimento

Con istanza del 26 ottobre 2016, acquisita dall’Autorità il 28 ottobre 2016 al protocollo n. 57024 comprensiva di sedici documenti annessi, [omissis] ha presentato istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso A2A e Unareti, ai sensi del *Decreto*, dell’art. 23 del *Codice* e del *Regolamento*.

La controversia ha ad oggetto la presunta violazione dell’art. 3 del *Decreto* con riferimento all’obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica.

In data 8 novembre 2016 la Direzione, con nota protocollo n. 58496, ha convocato la società istante e le convenute (nel seguito indicate anche come le “Parti”) in udienza per il giorno 21 novembre 2016 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando le società A2A e Unareti al deposito delle proprie controdeduzioni entro 5 giorni prima dell’udienza di comparizione. Nella comunicazione veniva inoltre anticipata la procedura prevista per tale tipologia di controversie così come definita dal Consiglio dell’Autorità nella delibera n. 449/16/CONS, che all’epoca era ancora in corso di pubblicazione.

In data 21 novembre 2016 si teneva l’udienza convocata alla sola presenza di [omissis] risultando assenti, come poi successivamente dichiarato dalle convenute a causa di un disguido tecnico, le Società A2A e Unareti.

Al fine di consentire il perfezionarsi del contraddittorio tra le Parti e verificare la possibilità di una soluzione conciliativa della controversia, in data 22 novembre 2016, con nota protocollo n. 60913, veniva convocata dalla Direzione una seconda udienza per il giorno 7 dicembre 2016, con la fissazione al 1 dicembre 2016 del termine per l’invio delle memorie difensive delle Parti.

In data 1 dicembre 2016 le Società A2A e Unareti hanno inviato, congiuntamente, all’Autorità ed a controparte, le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di [omissis], acquisite dall’Autorità in pari data al protocollo n. 62233. In tale nota veniva allegata, a fini conciliativi, una proposta commerciale, diretta a [omissis], per la fornitura di fibre ottiche spente per i collegamenti a banda larga oggetto della controversia.

In data 7 dicembre 2016 si teneva la seconda udienza della controversia. In tale occasione le Parti hanno esposto le proprie ragioni, integrando i contenuti delle rispettive memorie come da verbale redatto. In tale sede, al fine di tentare una risoluzione in bonaria della controversia, le Parti si sono impegnate a svolgere un’ispezione tecnica congiunta volta a verificare la disponibilità di spazi nelle infrastrutture di posa di Unareti, con



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riferimento alle tratte oggetto di controversia, tenuto conto dell'esigenza di spazi già impegnati per la posa di cavi elettrici ed in fibra ottica in ragione dai piani di potenziamento della rete elettrica e di implementazione del progetto di *smart metering* previsti in quell'area.

In tale sede l'Autorità ha richiesto alle Parti che in esito al sopralluogo fosse redatto un verbale congiunto nel quale fossero inoltre riportate le informazioni inerenti le condizioni di occupazione, attuali e prospettiche, delle infrastrutture per le esigenze di Unareti sulla base di evidenze documentali preesistenti alla richiesta di accesso di [omissis].

In data 16 dicembre 2016 [omissis] inviava all'Autorità una nota, acquisita al protocollo n. 64178 del 19 dicembre 2016, contenente una propria relazione sull'esito del sopralluogo. In tale nota [omissis], confermando l'effettuazione, in data 12 dicembre 2016, di un sopralluogo congiunto con la controparte sulle infrastrutture di posa oggetto della controversia, evidenziava l'impossibilità della finalizzazione di un verbale congiunto tra le Parti ed allegava lo stato di occupazione di ciascuna tratta dei cavidotti in questione, con le richieste di spazi necessari a [omissis] per poter terminare la rete di accesso in fibra ottica in corso di realizzazione.

La Direzione, al fine di garantire il pieno soddisfacimento del contraddittorio ed il completamento delle attività istruttorie, in data 22 dicembre 2016, con nota protocollo n. 64900, richiedeva a Unareti ed A2A una loro relazione sugli esiti del sopralluogo svolto con [omissis] e le ulteriori informazioni e documentazioni richieste in sede di udienza.

In data 30 dicembre 2016 perveniva alla Direzione, da parte di A2A ed Unareti, una prima comunicazione, acquisita in pari data al protocollo n. 65626, nella quale si allegava una sintesi di parte del sopralluogo congiunto effettuato con [omissis] sui tracciati oggetto del contenzioso. Nella stessa nota veniva richiesta la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del *Regolamento*, atteso erano in corso con la controparte trattative per una definizione bonaria della controversia.

In data 3 gennaio 2017 perveniva all'Autorità una seconda comunicazione dalla Società A2A, acquisita al protocollo n. 300, con la quale si informava la Direzione dell'invio di una proposta transattiva a [omissis], allegata alla predetta comunicazione.

La Direzione in data 16 gennaio 2017 inviava alle Parti una comunicazione, con protocollo n. 2361, con la quale si chiedeva a [omissis], entro il termine di 5 giorni lavorativi, un pronunciamento sulla proposta di A2A ed Unareti, con l'indicazione delle motivazioni connesse all'eventuale rigetto della stessa, e disponeva, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del *Regolamento*, una sospensione delle attività istruttorie fino alla ricezione di tale riscontro.

Per completezza istruttoria si fa presente che in data 18 gennaio 2017, con nota protocollo n. 2743, la Direzione richiedeva alle Parti di scambiarsi i resoconti del sopralluogo congiunto sul tracciato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In data 23 gennaio 2017 perveniva all'Autorità una comunicazione da parte di [omissis] acquisita al protocollo al n. 3308 con la quale si dichiarava il rigetto della proposta transattiva formulata da A2A ed Unareti con l'indicazione delle motivazioni sottostanti.

In data 24 gennaio 2017 la Direzione, con nota protocollo n. 3734, richiedeva ad Unareti ed A2A un supplemento informativo sullo stato di occupazione di un segmento di tracciato per il quale le predette Società non avevano ancora comunicato alcuna informazione. Tale richiesta veniva riscontrata positivamente con nota del 25 gennaio 2017, acquisita al protocollo 4101 in data 26 gennaio 2017.

Ciò premesso, verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo bonario della controversia ed acquisiti tutti i necessari elementi istruttori la Direzione, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del *Regolamento*, ha trasmesso gli atti del presente procedimento al Consiglio, organo competente ai sensi dell'art. 34 comma 2-bis del *Regolamento* concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, per le determinazioni di competenza.

2 Il fatto

[omissis] è un operatore di comunicazioni elettroniche autorizzato, tra l'altro, alla installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazione su tutto il territorio nazionale.

[omissis] sta realizzando, per conto di un operatore di comunicazioni elettroniche, collegamenti in fibra ottica per la realizzazione di una rete metropolitana di telecomunicazioni per il collegamento delle diverse sedi [omissis].

A fronte del rifiuto da parte del Comune di [omissis] dei permessi per la realizzazione di infrastrutture di posa per la fibra ottica per complessivi [omissis] metri (in cui il Comune invitava [omissis] a ricercare soluzioni alternative), verificato che le uniche infrastrutture idonee sono del gruppo A2A¹, [omissis] inviava, in data 24 giugno 2016, una specifica manifestazione di interesse, ai sensi del *Decreto*, ad Unareti/gruppo A2A S.p.A. per accedere ad infrastrutture esistenti della predetta Società. La richiesta veniva rinnovata e particolareggiata in una ulteriore comunicazione del 4 luglio successivo.

Con nota dell'8 agosto 2016 Unareti informava [omissis] che la richiesta doveva essere trasmessa alla società A2A Smart City a cui, in pari data, [omissis] inoltrava la propria manifestazione di interesse. Giova ricordare che Unareti e A2A Smart City appartengono entrambe al medesimo gruppo societario "A2A", principale *multiutility*

¹ Il gruppo A2A è una Multiutility che si occupa di distribuzione di gas, energia e TLC. La capogruppo è A2A S.p.A. che ha costituito Unareti S.p.A., controllata al 100% a cui è stata affidata la gestione dei servizi di distribuzione di gas e elettricità del gruppo. Il gruppo A2A opera, in via residuale, nel settore TLC tramite A2A Smart City S.p.A.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

italiana dell'energia. La prima società, Unareti, è gestore delle infrastrutture di distribuzione di gas ed energia elettrica del gruppo "A2A", mentre la seconda, A2A Smart City (A2A), è una società autorizzata come "operatore di rete" di comunicazioni elettroniche, proprietaria di infrastrutture atte alla posa di fibra ottica nel territorio di [omissis].

In data 19 settembre 2016, dopo un sollecito inviato per le vie brevi, A2A riscontrava la richiesta di accesso e fissava una riunione tra le Parti al fine di approfondire i contenuti dell'istanza.

Il giorno 27 settembre 2016 si teneva la riunione presso la sede di A2A in cui veniva opposta, per le vie brevi, l'indisponibilità di spazi da concedere nelle esistenti tubazioni, tenuto conto degli spazi già riservati, contrattualmente, ad altri operatori.

Il 29 settembre 2016 [omissis] sollecitava un riscontro formale all'istanza di accesso attraverso una specifica comunicazione. A quanto riportato da [omissis] tale riscontro non è mai pervenuto.

[omissis] non ritenendo legittima la motivazione del rifiuto, data a suo dire solo informalmente da A2A, in quanto a suo avviso non ricadente tra le fattispecie previste all'art. 3 del *Decreto*, inoltrava in data 28 ottobre 2016 all'Autorità istanza di risoluzione della controversia. In tale istanza [omissis] chiede all'Autorità che:

- Accerti e dichiari la violazione da parte di A2A ed Unareti del disposto dell'art. 3 del *Decreto* nonché del diritto di [omissis] di accedere alle infrastrutture fisiche, di proprietà delle stesse, indicate nell'istanza (tracciato di [omissis] metri) per la posa, nei cavidotti esistenti, di un minitubo di 12 mm;
- Imponga ad A2A e Unareti di soddisfare la richiesta di accesso di [omissis] non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla decisione dell'Autorità e in ogni caso il prima possibile e in tempo utile perché [omissis] possa completare la rete per tale tratto entro il 31 dicembre 2016, tenuto conto che l'intervento tecnico richiesto è effettuabile in un giorno lavorativo;
- Stabilisca per il suddetto accesso le relative condizioni economiche secondo criteri di equità e ragionevolezza comunque non superiori a quelli previsti per il medesimo servizio dall'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per prestazioni equivalenti per IRU a 15 anni o, in subordine, triennale con diritto di rinnovo per un ulteriore triennio.

3 Le argomentazioni delle parti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3.1 La posizione di [omissis]

[omissis] ritiene che A2A ed Unareti, per quanto di rispettiva competenza, abbiano violato il disposto dell'art. 3, commi 4 e 5 del *Decreto* che riportano quanto segue:

“4. L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;

c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.”

In particolare [omissis] lamenta la violazione della *lett. b)* del comma 4 del *Decreto* non avendo dimostrato le società convenute che sussistono le ragioni ostative suddette (assenza di spazio attuale e futura). [omissis] evidenzia, altresì, la sussistenza degli estremi di cui al comma 5 dell'articolo 3 del *Decreto* non avendo A2A e Unareti riscontrato, per iscritto, la propria richiesta entro i 60 giorni previsti.

[omissis], anche sulla base degli esiti del sopralluogo congiunto del 12 dicembre 2016, ritiene ingiustificato il rigetto della richiesta di accesso alle infrastrutture fisiche da parte di Unareti visto lo scarso stato di occupazione delle stesse sulla maggior parte delle tratte richieste.

Nella ulteriore documentazione inviata da [omissis] in esito al sopralluogo la stessa evidenzia una disponibilità variabile di spazio all'interno delle infrastrutture civili oggetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della presente controversia, sulla base dell'occupazione rilevata al momento del sopralluogo e senza tener conto degli ulteriori impegni di spazi già pianificati da Unareti.

Nello specifico, da tale documentazione risulta, secondo [omissis], che alcune sezioni del tracciato presentano la disponibilità di una molteplicità di sottotubi indipendenti (in alcune sezioni anche 3 sottotubi) gestiti in via congiunta da Unareti e A2A, mentre in alcune sezioni del tracciato è presente un solo tubo gestito in via esclusiva da Unareti.

[omissis] rappresenta che Unareti, nel corso del sopralluogo congiunto, avrebbe affermato che nelle tratte ove sono disponibili una molteplicità di tubi non vi sarebbero problemi a fornire l'accesso alle proprie infrastrutture, mentre vi sarebbero criticità nelle tratte ove è presente un solo tubo in quanto i residui spazi sarebbero necessari a garantire esigenze già pianificate e contrattualizzate. [omissis] ritiene, al contrario, che anche nel caso delle tratte ove è presente un solo tubo lo stato di occupazione rilevato non pregiudica l'accesso ad un singolo minitubo da 12 mm. Ad ogni modo [omissis], al fine di limitare l'impegno di spazi nelle tratte più critiche si è resa disponibile a posare direttamente il microcavo nudo da 8 mm, in luogo di un minitubo da 12 mm.

[omissis] ha chiesto all'Autorità una decisione con carattere di urgenza considerato la data ultima di consegna della rete alla società committente, data peraltro già prorogata due volte da quest'ultima e non suscettibile di ulteriore proroga. L'eventuale ulteriore slittamento della data di consegna determinerebbe in capo ad [omissis]

3.2 La posizione di A2A e di Unareti

Le società A2A ed Unareti rigettano in toto le accuse mosse da [omissis] in relazione alla presunta violazione dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del *Decreto*, sia con riguardo al tema di assenza di adeguate motivazioni del rifiuto dell'accesso alle proprie infrastrutture, sia al fatto che tale rigetto dell'accesso sia effettivamente avvenuto.

Le società evidenziano che le manifestazioni di interesse presentate da [omissis] sono state trattate con opportuna tempestività ed in linea con la prassi generalmente adottata per analoghe richieste presentate da altri operatori.

Con specifico riferimento al diniego all'accesso alle proprie infrastrutture le due società fanno presente che hanno rappresentato ad [omissis] la disponibilità a fornire, per il tracciato richiesto, come modalità alternativa all'accesso ai cavidotti per la posa di minitubi l'accesso alla fibra ottica spenta di A2A Smart City, analogamente a quanto offerto ad altri operatori di rete che hanno fatto analoga richiesta di infrastrutture, e secondo quanto espressamente previsto alla *lett. d)* dell'art. 3 del *Decreto*.

Infatti Unareti dichiara di non essere nelle condizioni di poter fornire spazi di posa dei minitubi su tutte le tratte richieste da [omissis] in quanto, oltre all'attuale stato di occupazione, debbono essere considerati gli ulteriori impegni di spazio già pianificati. Le società convenute contestano fermamente che le trattative in corso con terzi operatori



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

siano state esposte come motivazione del “rifiuto all’accesso”. Chiariscono che l’impossibilità di concedere l’accesso per il tramite di minitubi è conseguenza dell’occupazione attuale e prossima dei cavidotti in forza di accordi contrattuali che non potevano essere prodotti per motivi di riservatezza commerciale.

Inoltre, aggiunge Unareti, è in corso, ai sensi delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, un piano di investimenti per l’ammodernamento delle reti elettriche che richiedono la connettività attraverso, tra l’altro, la fibra ottica delle centraline elettriche. In tale contesto lo spazio disponibile nelle condutture va ponderato in relazione alle proprie esigenze di connettività ai fini dell’espletamento dei propri piani di investimento.

Nel merito di quanto previsto alla *lett. d)* dell’art. 3 del *Decreto*, le Società convenute evidenziano come, contrariamente a quanto esposto da [omissis], nell’ultima riunione tra le Parti, avvenuta il giorno 27/09/2016, hanno prospettato alla controparte un’offerta basata sulla cessione in modalità IRU a 15 anni ([omissis] Euro/coppia) di coppie di fibra ottica spenta, già posate lungo il tracciato di interesse di [omissis] e già collegate alle sedi [omissis].

A2A ed Unareti erano pertanto disponibili a formalizzare ufficialmente una proposta tecnica ed economica di cessione delle fibre ottiche a valle di un successivo riscontro da parte dell’operatore [omissis], tuttavia mai pervenuto.

A2A, preso atto (ad appena un mese dall’incontro e senza alcun ulteriore contatto da parte di [omissis]) dell’avvio della controversia innanzi all’Autorità, ha provveduto, in data 1 dicembre 2016, ad inviare a [omissis] una formale proposta, in ottica conciliativa, per la cessione in uso in modalità IRU di una coppia di fibre spente per il tracciato richiesto secondo le seguenti due opzioni:

- Opzione 1: IRU a 15 anni, inclusa attivazione e manutenzione per l’intero periodo, per un importo onnicomprensivo di € [omissis] + IVA;
- Opzione 2: IRU a 3 anni con opzione di rinnovo alle medesime condizioni, inclusa attivazione e manutenzione per l’intero periodo, per un importo onnicomprensivo di € [omissis] + IVA.

Per entrambe le opzioni A2A, anche al fine di consentire una rapida soluzione della controversia, ha previsto un tempo di attivazione del servizio di 15 giorni.

In esito allo svolgersi del procedimento e al sopralluogo congiunto effettuato dalle Parti, come detto finalizzato alla verifica dell’effettivo stato di occupazione delle infrastrutture sul tracciato oggetto della controversia, A2A e Unareti hanno formalizzato una ulteriore proposta conciliativa, riportata in allegato alla comunicazione del 3 gennaio 2017.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4 Gli esiti del sopralluogo del 12 dicembre 2016 per verifica disponibilità dell'infrastruttura

Si rappresenta, in primo luogo, che le Parti non hanno sottoscritto un verbale congiunto per differenza di vedute su alcune questioni emerse nel corso del sopralluogo.

La figura seguente riporta, prima di passare a descrivere gli esiti del sopralluogo, il piano di posa di [omissis] per collegare le [omissis] sedi [omissis]:

[omissis]

Figura 1: Piano di posa di [omissis]

La verifica dell'infrastruttura è avvenuta in modo puntuale seguendo il percorso dei pozzetti stradali di cui allo schema seguente, partendo da [omissis].

La figura 1 e seguente illustrano che su buona parte del tracciato di interesse vi sono due infrastrutture parallele del Gruppo, una di Unareti e una di A2A Smart City Spa (indicata come "ASC") e che, laddove non c'è l'infrastruttura di ASC, quest'ultima è presente nella infrastruttura di Unareti.

[omissis]

Figura 2: Rappresentazione schematica del tracciato

Ad avviso di [omissis] su tutto il tracciato sopra evidenziato vi sarebbe la oggettiva possibilità di soddisfare la propria richiesta di posa di un minitubo.

Si riporta, di seguito, la versione di Unareti/A2A sugli esiti del sopralluogo. Queste ultime riportano quanto segue:

- a) dal pozzetto nr. [omissis] di Unareti fino al pozzetto nr. [omissis] e verso il pozzetto nr. [omissis], sempre di Unareti, c'è disponibilità di spazio idoneo all'accesso tramite minitubo. Nella parallela tratta di A2A Smart City, dal pozzetto nr. [omissis] al pozzetto nr. [omissis] esiste spazio disponibile residuo per la posa di minitubo da coordinare con la presenza di operatori terzi.
- b) dal pozzetto nr. [omissis] di Unareti per l'accesso nr. [omissis] non c'è disponibilità di spazio per consentire l'accesso a [omissis]. L'unica modalità percorribile è fruire della fibra ottica, in IRU, già posata da A2A Smart city, fermo restando la necessità di effettuare le giunzioni tra la rete di [omissis] e di A2A Smart City all'interno di un pozzetto di Unareti.
- c) per le tratte successive dal pozzetto nr. [omissis] fino al pozzetto nr. [omissis] di Unareti c'è disponibilità di spazio idoneo all'accesso tramite minitubo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- d) per la tratta dal pozzetto nr. [omissis] fino al pozzetto nr. [omissis] di Unareti, essendoci un solo cavidotto di diametro ridotto (DN 100) che contiene un cavo elettrico BT (Bassa tensione) ed un monotubo (DN 40) di A2A Smart City, non c'è disponibilità di spazio per inserire ulteriori minitubi. Unareti peraltro evidenzia che tale tratta sarà oggetto di ulteriori occupazioni per esigenze proprie di servizio.
- e) per la tratta dal pozzetto nr. [omissis] di UNARETI fino [omissis] c'è disponibilità di spazio idoneo all'accesso da parte di [omissis] tramite minitubo.

Sul punto d) precedente è emerso un sostanziale dissenso tra le parti: [omissis] sostiene la possibilità di accedere all'infrastruttura di A2A Smart City (Monotubo DN 40) insistendo di ispezionare ulteriormente la stessa. A2A Smart City non ha ritenuto di accogliere tale richiesta in quanto già esaminata e perché, come ribadito in udienza, lo spazio non è disponibile per preesistenti accordi relativi ai progetti FTTH con altri operatori.

La figura seguente illustra lo stato di occupazione del corrugato presente nel pozzetto nr. [omissis] per l'accesso alla sede [omissis]:

[omissis]

Figura 3: Stato di occupazione del pozzetto nr. [omissis]

La figura seguente illustra lo stato di occupazione dei pozzetti nr. [omissis]

[omissis]

Figura 4: Stato di occupazione dei pozzetti [omissis]

5 La proposta transattiva definitiva di Unareti/A2A

Come rappresentato in precedenza, nel corso del procedimento Unareti ed A2A hanno formalizzato, in data 2 gennaio 2017, una ulteriore proposta di soluzione transattiva della controversia, integrata il 25 gennaio 2017.

5.1 I contenuti della proposta transattiva di Unareti/A2A del 2 gennaio come integrata con nota del 25 gennaio 2017

La proposta transattiva presentata da Unareti/A2A nel corso del procedimento è sintetizzata nei seguenti punti:

- 1) Per la tratta di adduzione dal pozzetto nr. [omissis] di Unareti alla sede [omissis], acconsente alla cessione in uso di fibra ottica spenta, nella fase transitoria, portando la stessa fino al pozzetto di [omissis] esistente e già connesso all'infrastruttura di A2A (pozzetto [omissis]). Nel pozzetto di [omissis] sarà



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

eseguito, a cura e spese di [omissis] stessa, il giunto per collegare tali fibre alla rete [omissis].

Per la medesima tratta, accorda la fornitura dell'accesso ad un minitubo nella fase definitiva a seguito della realizzazione, da parte di A2A, di una infrastruttura fisica parallela a quella attualmente esistente (probabilmente entro 6 mesi). Gli oneri della posa del minitubo della nuova rete ed i relativi collegamenti, a cura A2A, saranno posti a carico di [omissis].

- 2) Per la tratta che va dal pozzetto di [omissis], che attraversa il pozzetto nr. [omissis] di A2A, e fino al pozzetto nr. [omissis] di A2A, accorda la fornitura dell'accesso ad un minitubo sia nella fase transitoria che definitiva.
- 3) Per la tratta in [omissis] che va dal pozzetto nr. [omissis] al pozzetto nr. [omissis] fino alla sede [omissis], accorda la fornitura, nella fase transitoria (fino ad aprile 2017), dell'accesso ad un minitubo posato da A2A su infrastruttura esistente (di Unareti). Acconsente alla fornitura, nella fase definitiva (da aprile 2017), dal pozzetto nr. [omissis] al pozzetto nr. [omissis] dell'accesso ad un minitubo su una infrastruttura parallela a quella esistente (installata da A2A), mentre dal pozzetto nr. [omissis] alla sede [omissis] resta la fornitura dello stesso precedente minitubo presente nella infrastruttura esistente (di Unareti). Gli oneri connessi allo sfilamento dalla tubazione di Unareti, la posa dei minitubi nella nuova infrastruttura A2A e la realizzazione dei nuovi collegamenti sono a carico di [omissis].

Le figure seguenti schematizzano la proposta transattiva nelle due fasi proposte.

[omissis]

Figura 5: Proposta transattiva di Unareti/A2A- Fase transitoria

[omissis]

Figura 6: Proposta transattiva di Unareti/A2A-Fase definitiva

Con nota del 25 gennaio 2017, facendo seguito a specifica richiesta della Direzione, le società Unareti ed A2A Smart City hanno confermato che c'è disponibilità di spazio idoneo all'accesso tramite minitubo anche nella tratta di infrastrutture che va dal pozzetto nr. [omissis] al pozzetto nr. [omissis], passando per i pozzetti nr. [omissis] di A2A Smart City e nr. [omissis] di Unareti, per l'accesso alla sede [omissis].

5.2 Il rigetto di [omissis] della proposta di Unareti/A2A del 2 gennaio

Come richiamato in precedenza [omissis] ha comunicato all'Autorità la non accettazione della proposta presentata da Unareti/A2A sulla base delle seguenti motivazioni:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a) la proposta non copre l'intero tracciato richiesto poiché nulla è previsto per la parte del tracciato che va tra la sede [omissis] fino al pozzetto nr. [omissis] (attraverso i pozzetti [omissis]);
- b) assenza delle condizioni economiche sia per la fase transitoria che definitiva;
- c) irragionevoli aggravii e duplicazioni di costi in relazione al passaggio dalla fase transitoria a quella definitiva;
- d) mancata concessione della posa di minitubi di proprietà [omissis] ma accesso ai minitubi di A2A;
- e) accesso delle infrastrutture fisiche dato in via transitoria e successivamente concesso su nuova infrastruttura da realizzare;
- f) tempistiche previste per il passaggio dalla fase transitoria a quella definitiva irragionevoli perché sottostimate;
- g) parte dei nuovi scavi previsti nella fase 2 sono da realizzare previo autorizzazioni che sono già state in precedenza negate a [omissis] da parte del Comune di [omissis];
- h) tardività della proposta transattiva presentata da Unareti ed A2A rispetto alle originarie istanze di [omissis], essendo scaduto il termine del [omissis] previsto da contratto per la consegna della rete.

6 Valutazione istruttoria

6.1 Richiami normativi

Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 di “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” prevede, all’art. 3 recante “Accesso all’infrastruttura fisica esistente” che (sono enfatizzati i passaggi di interesse nel caso in oggetto):

1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l’accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l’obbligo di concedere l’accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.

4. L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

- a) *l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;*
- b) *indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;*
- c) *l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;*
- d) *siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.*

5. Il motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.

6. *L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi.*

Si richiama, inoltre, che il Decreto definisce

d) *«infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;

6.2 Valutazione della condotta e della proposta transattiva di A2A/Unareti

Il caso in questione riguarda la richiesta di accesso, da parte di [omissis], a tubature e pozzetti di A2A/Unareti. Si richiama che [omissis] ha chiesto all'Autorità quanto segue:

- 1. Accerti e dichiari la violazione da parte di A2A ed Unareti del disposto dell'art. 3 del D.lgs. n. 33/2016 nonché del diritto di [omissis] di accedere alle infrastrutture fisiche indicate (tracciato di [omissis] metri) per la posa nei cavidotti esistenti di un minitubo di 12 mm, lungo il tracciato richiesto;*
- 2. Imponga ad A2A e Unareti di soddisfare la richiesta di accesso di [omissis] non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla decisione dell'Autorità e in ogni caso il prima possibile e in tempo utile perché [omissis] possa completare la rete per tale tratto entro il [omissis], tenuto conto che l'intervento tecnico richiesto è effettuabile in un giorno lavorativo;*
- 3. Stabilisca per il suddetto accesso le relative condizioni economiche secondo criteri di equità e ragionevolezza comunque non superiori a quelli previsti per il medesimo servizio dall'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per prestazioni equivalenti per IRU a 15 anni o, in subordine, triennale con diritto di rinnovo per un ulteriore triennio (a partire dalla data di accesso di cui al punto precedente).*

Come premesso A2A/Unareti hanno offerto, in prima battuta, a [omissis] l'accesso alla fibra spenta ritenendo di ottemperare al comma 4, lettere b) e d) dell'articolo 3 citato del *Decreto*, essendo il proprio "rifiuto" motivato dalla non disponibilità (attuale e prospettica) di spazi e avendo comunque messo a disposizione **mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità** (e cioè la fibra ottica spenta).

Con la proposta transattiva da ultimo formulata da A2A/Unareti, quest'ultima ha concesso l'accesso al minitubo a tutte le tratte oggetto di richiesta, fatta salva la tratta di adduzione dal pozzetto nr. [omissis] di Unareti alla sede [omissis], per la quale acconsente alla cessione in uso di fibra ottica spenta, nella fase transitoria, e la fornitura dell'accesso ad un minitubo nella fase definitiva a seguito della realizzazione, da parte di A2A, di una infrastruttura fisica parallela a quella attualmente esistente.

L'Autorità ritiene, al riguardo, in relazione al punto 1) del *petitum*, che la condotta di A2A/Unareti non sia in violazione del *Decreto* avendo comunque quest'ultima mostrato disponibilità, nel corso del procedimento, a fornire, anche per il tramite una



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

soluzione alternativa, l'accesso all'infrastruttura fisica. Non si ritiene quindi da accogliere la prima richiesta di [omissis].

Con riferimento al punto 2) del *petitum*, nella parte in cui si chiede di ordinare ad A2A/Unareti di fornire accesso a tutta l'infrastruttura fisica tramite minitubo (richiesta di accesso di [omissis]), si rappresenta quanto segue.

A seguito dei tentativi di conciliazione svolti sotto l'egida degli Uffici dell'Autorità, le società convenute hanno dato formale disponibilità a concedere a [omissis] l'accesso a pozzetti e tubi, tramite minitubi, su gran parte del tracciato richiesto, fatte salve residuali tratte in cui non vi è disponibilità di spazio (dal pozzetto nr. [omissis] al pozzetto nr. [omissis]²). In tali tratte A2A fornirà, fino a che non sarà stata realizzata una infrastruttura parallela (6 mesi a quanto riportato), accesso alla fibra ottica spenta.

Si tratta di valutare se la condotta e la proposta ultima di A2A/Unareti sia in linea con le citate previsioni normative e, pertanto, da considerare non discriminatoria, trasparente, equa e ragionevole.

Come richiamato in premessa l'accesso alle infrastrutture può essere negato per le seguenti ragioni: i) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente non idonea ad ospitare elementi di rete di comunicazione elettronica; ii) esista una concreta indisponibilità di spazio anche in relazione a esigenze future; iii) esista un'effettiva possibilità a seguito dell'accesso di incrementare il rischio per la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero pregiudicare l'integrità e la sicurezza delle reti; iv) esista la disponibilità di altri mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica adatti all'alta velocità.

Come chiarito, le uniche tratte in cui A2A/Unareti hanno ritenuto non possibile fornire accesso tramite un minitubo a [omissis] vanno dal pozzetto nr. [omissis] al nr. [omissis].

A tale riguardo si osserva che la mancata cessione di accesso tramite un minitubo dal pozzetto nr. [omissis], da un'analisi della foto acquisita agli atti (**Figura 3**), appare oggettivamente giustificata e, pertanto, legittimata da una scarsa disponibilità di spazio nell'unico tubo disponibile, motivo di rifiuto previsto dall'art. 3 comma 4 *lett. b)* del *Decreto*.

Peraltro è dirimente, nel merito, la disponibilità di A2A a consentire, nel termine di 6 mesi e comunque dopo che sarà realizzata una nuova infrastruttura, anche per quella residua parte di tracciato l'accesso tramite un minitubo per soddisfare le richieste di [omissis].

L'Autorità ritiene, pertanto, che la proposta finale di A2A/Unareti sia da valutare

² A2A/Unareti hanno dichiarato, a seguito della successiva richiesta effettuata dallo scrivente, di essere disponibili a concedere l'accesso ad un minitubo posato da A2A anche per tale tratta che va dal pozzetto [omissis] al pozzetto [omissis] (Allegato n. 14), non menzionata nella iniziale proposta di Unareti/A2A.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

come in linea con il *Decreto* e da accogliere positivamente. Ciò in quanto, in estrema sintesi, A2A/Unareti ha tenuto una condotta trasparente, consentendo una verifica in campo a [omissis] sullo stato di occupazione dei tracciati, ha motivato oggettivamente le ragioni del proprio parziale rifiuto di cessione di un minitubo.

L'Autorità ritiene, pertanto, di non accogliere la richiesta di [omissis] di cui al punto 2) nella parte in cui chiede l'accesso tramite minitubo su tutta l'infrastruttura, ritenendo accettabile la fornitura, da parte di A2A, di fibra spenta per la sola tratta dal pozzetto nr. [omissis] al pozzetto nr. [omissis] fino alla sede [omissis]. Tuttavia, tenuto conto che l'accesso alla fibra spenta può costituire una soluzione alternativa all'accesso alle infrastrutture fisiche solamente a fronte dell'indisponibilità di spazi, A2A, una volta completato l'ampliamento (tramite infrastruttura fisica parallela) degli spazi nei termini indicati nella proposta transattiva, concede l'accesso al cavidotto, salvo eventuali impedimenti alla realizzazione della nuova infrastruttura ad essa non imputabili.

L'Autorità ritiene che, nel rispetto delle predette condizioni, la proposta transattiva di Unareti/A2A di cui alla sezione 5.1 di questo provvedimento sia integralmente accettabile in quanto ottemperante al *Decreto*.

In relazione alla richiesta 3) del *petitum* l'Autorità rappresenta quanto segue.

CANONE DELLA FIBRA SPENTA

Si ritiene, in primo luogo, che le condizioni economiche di fornitura della fibra spenta proposte da A2A/Unareti non sono discriminatorie e sono improntate ai principi di equità e ragionevolezza. Infatti, dalla documentazione pervenuta e dagli approfondimenti istruttori effettuati, la società A2A ha dimostrato che il prezzo IRU per la fibra spenta offerto a [omissis] è quello generalmente applicato a tutti gli operatori che accedono a tale infrastruttura.

Si richiama che il prezzo di una coppia di fibre ottiche spente proposto a [omissis], inclusivo anche della attivazione e della relativa manutenzione delle fibre stesse, come desumibile direttamente dall'offerta presentata, per l'opzione IRU a 15 anni è pari a [omissis] €/m e, per l'opzione a 3 anni, è pari a [omissis] €/m.

Tale valore appare in linea con i generali criteri di equità e ragionevolezza, tenuto conto che risulta inferiore al prezzo IRU approvato dall'Autorità per un analogo servizio regolamentato di fibra ottica spenta in rete di accesso, il cui prezzo è stimabile in circa [omissis] Euro/m per fibra, per un IRU a 15 anni.³

Tuttavia si ritiene opportuno determinare, in relazione al caso di specie, un equivalente canone mensile da applicare a [omissis] nella fase transitoria per l'accesso al

³ L'Attuale prezzo regolamentato per la fibra ottica spenta è stabilito per singola tratta in rete di accesso in luogo di un prezzo a metro. Il prezzo è stato stabilito dall'Autorità per il canone IRU a 15 anni pari a circa 3.120 Euro (prezzo 2017 ai sensi della delibera n. 623/15/CONS) per tratta e per singola fibra che ripartito su una tratta media di circa [omissis] m comporta un costo di [omissis] Euro/m/fibra per l'IRU a 15 anni.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pozzetto nr. [omissis] (come sopra chiarito la proposta transattiva prevede la cessione della fibra spenta per alcuni mesi nelle more della realizzazione di una infrastruttura parallela).

Ai fini della determinazione di un canone mensile si ritiene opportuno utilizzare, per determinare il costo annuale a rata costante, il WACC di cui alla delibera n. 623/15/CONS applicato al prezzo con IRU a 3 anni, di durata più prossima a quella annuale⁴.

Nella tabella seguente si riporta il valore annuale così determinato.

IRU di partenza	Prezzo annuale ⁵
IRU 3 anni per coppia di fibre, [omissis] Euro/m	[omissis] Euro/m

Tutto ciò premesso si ritiene quindi opportuno stabilire che le condizioni economiche mensili, applicate da [omissis], non debbano superare un valore massimo di [omissis] euro/metro/mese per coppia di fibre.

COSTO DI ACCESSO AI MINITUBI DI A2A

Con riferimento all'accesso all'infrastruttura fisica, sia per le sezioni messe a disposizione in via transitoria che in via definitiva, si ritiene opportuno stabilire le condizioni economiche in coerenza con il modello *bottom-up* della delibera n. 623/15/CONS, tenendo conto delle specificità della circostanza che vede la realizzazione e l'utilizzo di infrastrutture in pieno centro storico.

La tabella seguente riporta i prezzi unitari efficienti di listino (capex), la vita utile considerata e il livello di costi operativi riconosciuti in coerenza con la normativa vigente.

Elementi di rete	Costi unitari (Euro/m)	Vita utile	Opex
------------------	------------------------	------------	------

⁴ L'Autorità nella definizione del pricing dell'IRU pluriennale valuta dapprima i costi annuali del servizio ed individua il valore dell'IRU attualizzando ad un tasso di interesse costante pari al WACC regolatorio i pagamenti futuri.

⁵ Ottenuto rateizzando il valore in IRU al tasso del WACC regolatorio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Infrastruttura civili (scavo in centro storico) ⁶	€ [omissis]	[omissis]	[omissis] % su costi capitali
Minitubi	€ [omissis]	[omissis]	[omissis] % su costi capitali

Per la determinazione del prezzo è necessario individuare un livello di domanda atteso di minitubi su cui ripartire i relativi costi.

Considerando un livello di domanda analogo a quello dell'analisi di mercato, ragionevole nel caso di specie in cui l'infrastruttura è condivisa tra diversi servizi, il costo unitario per l'accesso a un minitubo risulta di [omissis] Euro/metro per un IRU a 15 anni, inclusivo dei costi di manutenzione ordinaria.

Tale valore è confrontabile con il prezzo previsto in offerta di riferimento (10,60 euro/metro per minitubo)⁷ tenuto conto della differente valorizzazione dei costi unitari di scavo di listino che, nel caso delle analisi di mercato, risulta pari a circa [omissis] Euro/m (media nazionale) contro i [omissis] Euro/m qui considerati per il centro storico.

Allo stesso tempo, in coerenza con la modalità di *pricing* prevista per l'offerta di fibra spenta, si ritiene necessario che A2A preveda anche per i minitubi un'offerta di IRU a tre anni, il cui costo non dovrà superare il valore di [omissis] Euro/metro per minitubo.

Si ritiene, inoltre, opportuno che, nel passaggio dalla fase transitoria alla fase definitiva, il contratto in IRU dovrà essere applicabile in continuità.

Si ritiene, in aggiunta, che ai sensi del *Decreto* Unareti/A2A esercitino il proprio diritto a fornire accesso ai propri minitubi. Per cui non appare possibile imporre alle stesse di consentire la posa di minitubi da parte di [omissis], come quest'ultima richiede.

Tuttavia, considerata la richiesta di [omissis], nel caso in cui, sulla base di uno specifico accordo tra le parti, sia [omissis] a posare il minitubo all'interno dell'infrastruttura delle società convenute, in coerenza con quanto previsto nell'offerta di riferimento di Telecom Italia si ritiene che il prezzo di cui sopra debba essere ridotto di un valore pari a 0,29 Euro/m (cfr.: Tabella 2 dell'OR NGA 2014, contributo di Telecom Italia verso l'operatore per ogni minitubo fornito da Telecom Italia e installato dall'operatore).

⁶ Informazioni acquisite da tutti gli operatori nell'ambito della delibera n. 623/15/CONS per infrastrutture civili in centro storico

⁷ Punto D32 delibera n. 68/14/CIR



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

7 Conclusioni

L'Autorità ritiene di rigettare la richiesta di [omissis] di cui al punto 1) del *petitum* non avendo A2A/Unareti violato le previsioni del *Decreto*.

Con riferimento alle richieste di cui al punto 2), fermo restando quanto sopra, l'Autorità determina l'accettazione integrale della proposta presentata da A2A in data 2 gennaio 2017, così come precisata nella nota del 25 gennaio 2017, di cui alla sezione 5.1 di questo provvedimento, con riferimento a termini e modalità di cessione delle infrastrutture oggetto della controversia.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 3), l'Autorità stabilisce:

- l'accettazione delle condizioni economiche relative alla cessione delle fibre ottiche spente presentate da A2A/Unareti nella comunicazione del 1° dicembre 2016 ([omissis] Euro+IVA per coppia, con IRU a 15 anni, e [omissis] Euro+IVA per coppia, con IRU a 3 anni), come integrate nella sezione precedente in relazione alla disponibilità anche di un canone mensile di [omissis] €/m/mese per coppia,
- che le condizioni economiche massime per la cessione di un minitubo di Unareti/A2A siano fissate nella misura di [omissis] €/m per l'IRU a 15 anni e [omissis] €/m per un IRU a 3 anni.

L'Autorità ritiene opportuno specificare che le condizioni economiche stabilite nel presente provvedimento hanno validità con riferimento alla presente lite e alle particolari condizioni, anche geografiche, di realizzazione dell'infrastruttura.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. A2A/Unareti concedono in uso a [omissis] le infrastrutture oggetto della presente controversia secondo i termini e le modalità di cui alla proposta presentata da A2A/Unareti in data 2 gennaio 2017, così come precisata nella nota del 25 gennaio 2017, riportata in Annesso al presente provvedimento, fatto salvo quanto in quest'ultimo indicato dall'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Le condizioni economiche massime relative alla cessione delle fibre ottiche spente nella tratta di cui al punto 1 dell'Annesso, nella fase transitoria in tale punto specificata, sono quelle presentate da A2A/Unareti nella comunicazione del 1° dicembre 2016 ([omissis] Euro+IVA per coppia, con IRU a 15 anni, e [omissis] Euro+IVA per coppia, con IRU a 3 anni), integrate dalla disponibilità anche di un canone mensile di [omissis] €/m/mese per coppia, laddove tale modalità fosse quella richiesta da [omissis] in sostituzione della modalità IRU.
3. Le condizioni economiche massime per la cessione di un minitubo di A2A/Unareti, per le tratte di cui al punto 1, per la fase definitiva in tale punto specificata, e ai punti 2-3-4 dell'Annesso, sia nella fase transitoria sia definitiva nei rispettivi punti specificate, sono fissate nella misura di [omissis] €/m per l'IRU a 15 anni e [omissis] €/m per un IRU a 3 anni.
4. [omissis], A2A ed Unareti avviano le attività, atte a consentire a [omissis] l'accesso alle infrastrutture fisiche di cui alla presente controversia, a far data dalla richiesta che [omissis] formalizzerà ad A2A/Unareti a seguito e per gli effetti della notifica del presente provvedimento.
5. Le attività di cui al comma 4 vanno completate nei tempi strettamente necessari alla realizzazione delle opere richieste in base al principio della diligenza professionale e nel rispetto delle norme tecniche previste, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 in relazione alle modalità di cessione delle infrastrutture.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi